

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2018 N. 27**Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell'elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione.**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**Promulga**

la seguente legge regionale:

Articolo 1**(Finalità)**

1. Con la presente legge la Regione si propone di monitorare la figura dell'operatore sociosanitario in ambito regionale e di contribuire ad una migliore tutela di coloro che intendano accedere ai corsi di operatore sociosanitario, valorizzando le competenze sul territorio.
2. La Regione Liguria, nell'ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale e in materia di servizi sanitari e sociali, promuove la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario, mediante istituzione di un elenco regionale.
3. Al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite, nell'elenco regionale, in apposita sezione, sono inseriti, a domanda, nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali, coloro che abbiano conseguito l'attestazione e la qualifica di operatore sociosanitario secondo le normative statali e regionali vigenti. Restano ferme le disposizioni e il rispetto dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all'istituzione del profilo professionale e all'esercizio dell'attività.

Articolo 2**(Elenco regionale)**

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione, da realizzare in forma telematica senza oneri a carico del bilancio regionale, articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione A, comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione Liguria e gli istituti professionali ad indirizzo "servizi sociosanitari"/"servizi per la sanità e l'assistenza sociale" e i corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali;
 - b) sezione B, contenente i nominativi di coloro che abbiano conseguito, al termine di specifica formazione professionale, l'attestato e la qualifica di operatore sociosanitario, rilasciata dagli enti accreditati e che abbiano presentato domanda, secondo quanto previsto all'articolo 3.
2. L'elenco ha funzione meramente ricognitiva, quale banca dati; l'inserimento nel medesimo non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all'esercizio dell'attività.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di tenuta, redazione e aggiornamento dell'elenco.
4. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

Articolo 3

(Disposizioni procedurali)

1. Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco coloro che, alternativamente:
 - a) abbiano acquisito il titolo in Liguria;
 - b) prestino attività lavorativa in Liguria;
 - c) siano residenti in Liguria.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dell'attestazione di operatore sociosanitario conseguito a seguito di corso di formazione presso un soggetto accreditato secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia e dagli indirizzi regionali operativi nel rispetto dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 e successivi provvedimenti nazionali e regionali, nonché dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).
3. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dalle disposizioni statali di attuazione. A tal fine l'inserimento nell'elenco avviene previa specifica acquisizione da parte degli operatori sociosanitari del consenso al trattamento dei dati personali mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.
4. La Regione inserisce nell'apposita sezione dell'elenco gli enti di formazione accreditati presso la Regione, secondo le disposizioni regionali vigenti e con le modalità da stabilirsi con provvedimento della Giunta regionale e gli istituti professionali ad indirizzo "servizi sociosanitari"/"servizi per la sanità e l'assistenza sociale".

Articolo 4

(Norme finali)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di attuazione per l'istituzione dell'elenco e per la presentazione delle domande, ivi compresa la relativa modulistica, nonché le modalità per gli opportuni controlli atti ad evitare che siano inseriti nell'elenco soggetti privi dei necessari requisiti. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità di comunicazione e iscrizione per gli enti accreditati e per i corsi attivi sul territorio.

Articolo 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 20 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti